

	ente <b>C. LENTATE SUL SEVESO</b> c_e530	sigla <b>CC</b>	numero 41	data 25-10-2021
	Nr. CC / 41 / 2021 OGGETTO: Necessità di titoli abilitativi edilizi sul territorio comunale nel periodo ante 1967. Approvazione criteri.			



## COMUNE di LENTATE sul SEVESO

Provincia di Monza e della Brianza

**ORIGINALE**

Sessione **ordinaria**  
Seduta **a porte aperte**

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno Duemilaventuno, addì Venticinque del mese di Ottobre alle ore 20.15 in Lentate sul Seveso e nell'Aula Magna della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo "E. Toti", in seguito a regolare avviso scritto consegnato nei termini e nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale.

I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
FERRARI LAURA CRISTINA PAOLA	X			RADICE LUIGI	X		
FEDRIGO ANDREA	X			TUNINATO ANDREA	X		
BIDOIA ALESSANDRO	X			BENEGGI SILVANO	X		
PALLADINI ALESSANDRO	X			RAMON CRISTINA	X		
GILARDI XENIA	X			VILLA MARINELLA	X		
AMOROSO ATTILIO	X			CAPPELLETTI MARCO	X		
MANDATO ANTONIO	X			ANTONIO LUIGI			
BUSNELLI GIUSEPPE		X		BORIN GIANFRANCO GIORGIO	X		
NARDOZZA GIADA	X			BERETTA GIUSEPPE	X		

P. presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato

In complesso si hanno i seguenti risultati: *Componenti il Consiglio presenti n. 16 Assenti n. 1*

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Giuseppe Ministeri

Il Presidente del Consiglio comunale, Ing. Attilio Amoroso, riconosciuta legale l'adunanza ed accertatosi che l'oggetto da trattare si trova da 24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno specificato nell'oggetto.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Vicesindaco Matteo Turconi Sormani e gli Assessori Marco Boffi, Andrea Pegoraro, Domenico Pansera e Barbara Russo.

OGGETTO: Necessità di titoli abilitativi edilizi sul territorio comunale nel periodo ante 1967.  
Approvazione criteri.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Vicesindaco, nella sua qualità di Assessore al Territorio e all'Urbanistica, in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali che sono riportati integralmente nell'allegato alla presente deliberazione, come previsto dall'art. 61 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Udita l'illustrazione dell'emendamento presentato dal Capogruppo del PD, Antonio Mandato, in data 21/10/2021, prot. n. 21546, che si allega al presente atto alla lettera "C";

Eseguita la votazione in merito all'emendamento di cui sopra con il seguente

risultato: Presenti e votanti n. 16  
Favorevoli n. 5 (Mandato, Cappelletti, Borin, Beretta,  
Nardoza) Contrari n. 11

L'emendamento non viene accolto.

Indi,

### **Premesso che:**

- in data 30 giugno 1938 la Giunta Provinciale Amministrativa ha approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Lentate sul Seveso, precedentemente approvato dal Podestà con deliberazione numero 21 del giorno 21 febbraio 1938;
- l'art. 43 (Domanda di Autorizzazione) del predetto Regolamento Edilizio prevedeva che *"Coloro che intendono fare nuove costruzioni, ovvero modificare ed ampliare quelle esistenti, devono richiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari del presente regolamento di edilizia e quelle del vigente regolamento comunale di igiene"*;
- l'art. 31 della Legge 1150/1942 ("Legge urbanistica", entrata in vigore in data 31.10.1942) ha introdotto per la prima volta l'obbligo generalizzato di richiedere la licenza edilizia, seppure limitato agli interventi ricadenti entro i centri abitati e, nei comuni dotati di Piano regolatore generale (P.R.G.), anche entro le zone di espansione di cui all'art. 7, c. 2 della medesima Legge;
- la Legge 765/1967, (entrata in vigore in data 1.9.1967), ha esteso l'obbligo di licenza edilizia a tutto il territorio comunale;

**Dato atto che:**

- il Comune di Lentate sul Seveso, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 25.7.1968, approvava il perimetro dei centri abitati e dei centri di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale esistenti sul territorio del comune predisponendo adeguata planimetria;
- l'individuazione del perimetro di cui alla planimetria allegata alla deliberazione appena citata era corredato del parere favorevole del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche e della Soprintendenza ai monumenti;
- alla data di approvazione della medesima deliberazione, il Comune di Lentate sul Seveso era sprovvisto del Piano regolatore generale e del Programma di fabbricazione;

**Visto** il parere legale depositato agli atti, al prot. 15194 in data 16.7.2020, a firma dell'Avv. Paolo Bertacco, dello studio Legale Bertacco Recla, con sede in Milano, come di seguito, per stralci, relativo alla "regolarità edilizia dei manufatti realizzati sul territorio del Comune di Lentate sul Seveso in epoca antecedente il 1° settembre 1967, alla luce delle disposizioni del regolamento edilizio comunale approvato nel 1938":

*"si ritiene ragionevole che le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale del 1938 dovrebbero ritenersi abrogate (o comunque disapplicate) nella parte in cui imponevano l'obbligo di autorizzazione anche per le opere esterne al centro abitato.*

*Di conseguenza, tutte le opere realizzate al di fuori del centro abitato successivamente al 31 ottobre 1942 e sino all'obbligo generale di licenza edilizia introdotto con la Legge Ponte (entrata in vigore il primo settembre 1967), possono ritenersi legittime anche in assenza di specifica autorizzazione.*

*Parimenti, per le argomentazioni sopra esposte sono, invece, illegittime le opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione all'interno del centro abitato, prima del 1° settembre 1967 e all'esterno di quello che era considerato il perimetro del centro abitato, nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del Regolamento Edilizio del 1938 e l'entrata in vigore della Legge Urbanistica (31 ottobre 1942)";*

**Ritenuto** che per una corretta applicazione di quanto sopra evidenziato occorre che gli uffici competenti si dotino di idonea documentazione cartografica che individui la perimetrazione del centro abitato di Lentate sul Seveso, da articolarsi in almeno tre soglie temporali significative nel periodo compreso fra il 1942 ed il 1967;

**Ritenuto** inoltre di attribuire a tale documentazione cartografica funzione meramente ricognitiva facendo salva, pertanto, la possibilità per i soggetti interessati di dimostrare la localizzazione dell'intervento come ricadente all'interno o meno del centro abitato di Lentate sul Seveso al momento della sua realizzazione;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 18.3.2021 con la quale si dava mandato al Responsabile del Servizio Territorio di far predisporre idonea documentazione cartografica che individuasse la perimetrazione del centro abitato di Lentate sul Seveso, da articolarsi in almeno tre soglie temporali significative nel periodo compreso fra il 1942 ed il 1967;

**Vista** la documentazione composta dai seguenti elaborati:

- Digitalizzazione del perimetro del centro abitato del 1968 e ricostruzione delle precedenti soglie storiche del 1958 e 1942;
- Tavola – Carta di rappresentazione delle soglie storiche del centro abitato ex art. 17 l. n. 765 del 06.08.1967;

depositata in data 13.10.2021, prot. 20916, dallo studio Soster con sede in Legnano, Via Santa Caterina n. 41, allo scopo incaricata con determinazione n. 337 del 7.9.2021, nella quale viene individuato il perimetro del centro abitato alle soglie del 1942, del 1958 e del 1968;

**Ritenuto** pertanto:

- di recepire, con la presente deliberazione, quanto riportato nel parere redatto dal legale incaricato dagli uffici in tema di non necessità di un titolo abilitativo edilizio per interventi eseguiti all'esterno del centro abitato di Lentate sul Seveso successivamente al 31 ottobre 1942 e sino al 1° settembre 1967;
- di approvare la documentazione cartografica depositata in data 12.10.2021, prot. 20916, dallo studio Soster con sede in Legnano, Via Santa Caterina n. 41, allo scopo incaricata con determinazione n. 337 del 7.9.2021 nella quale viene individuato il perimetro del centro abitato alle soglie del 1942, del 1958 e del 1968;

**Visto** il parere espresso dalla Commissione comunale urbanistica in data 21.10.2021;

**Visto** il parere positivo reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

**Accertato** che l'intervento dei Consiglieri risulta dalla trascrizione della seduta consiliare che è stata commissionata a una Società esterna ed è versata agli atti;

**Vista** la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.; **Visto** il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

**Visto** lo Statuto comunale;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Astenuti	n. 3 (Mandato, Cappelletti, Borin)

## **DELIBERA**

1. Di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990.
2. Di recepire quanto indicato nel parer legale depositato agli atti al prot. 15194 in data 16.7.2020 a firma dell'Avv. Paolo Bertacco, dello studio Legale Bertacco Recla, con sede in Milano, relativo alla "regolarità edilizia dei manufatti realizzati sul territorio del Comune di Lentate sul Seveso in epoca antecedente il 1° settembre 1967, alla luce delle disposizioni del regolamento edilizio comunale approvato nel 1938" come di seguito riportato:  
*"si ritiene ragionevole che le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale del 1938 dovrebbero ritenersi abrogate (o comunque disapplicate) nella parte in cui imponevano l'obbligo di autorizzazione anche per le opere esterne al centro abitato.*

*Di conseguenza, tutte le opere realizzate al di fuori del centro abitato successivamente al 31 ottobre 1942 e sino all'obbligo generale di licenza edilizia introdotto con la Legge Ponte (entrata in vigore il primo settembre 1967), possono ritenersi legittime anche in assenza di specifica autorizzazione.*

*Parimenti, per le argomentazioni sopra esposte sono, invece, illegittime le opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione all'interno del centro abitato, prima del 1° settembre 1967 e all'esterno di quello che era considerato il perimetro del centro abitato, nel periodo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del Regolamento Edilizio del 1938 e l'entrata in vigore della Legge Urbanistica (31 ottobre 1942)''.*

3. Di approvare la documentazione cartografica composta dai seguenti elaborati:
  - Digitalizzazione del perimetro del centro abitato del 1968 e ricostruzione delle precedenti soglie storiche del 1958 e 1942;
  - Tavola – Carta di rappresentazione delle soglie storiche del centro abitato ex art. 17 l. n. 765 del 6.8.196;  
depositato in data 13.10.2021, prot. 20916, dallo studio Soster con sede in Legnano, Via Santa Caterina n. 41, allo scopo incaricata con determinazione n. 337 del 7.9.2021, nella quale viene individuato il perimetro del centro abitato alle soglie del 1942, del 1958 e del 1968, allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale della stessa.
4. Di dare atto che a tale documentazione cartografica verrà attribuita funzione meramente ricognitiva facendo salva, pertanto, la possibilità per i soggetti interessati di dimostrare la localizzazione dell'intervento come ricadente all'interno meno del centro abitato di Lentate sul Seveso al momento della sua realizzazione.

## **Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE. Nr 41 / 2021**

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio**

ing. Attilio Amoroso

**Il Segretario Comunale**

dott. Claudio Giuseppe Ministeri

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.*

### **ESECUTIVITA'**

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
- Esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, T.U. 18 agosto 2000, n. 267).